

## ACCERTAMENTO

---

### ***Auto usata dal socio per le tratte casa-ufficio: i costi sono indeducibili***

di Lucia Recchioni



Se il socio utilizza l'autovettura per le **tratte casa-ufficio**, e **non può dimostrare l'utilizzo di altri mezzi**, è **legittima la contestazione dell'Agenzia delle entrate** in merito all'**inerenza dei costi** e la conseguente **ripresa a tassazione** degli stessi: è **onere del contribuente**, infatti, fornire **prova** contraria, ovvero che gli **spostamenti** erano avvenuti in altro modo o che il veicolo era utilizzato per **interventi riferibili all'attività d'impresa**.

Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 26551, depositata ieri, 23 novembre**.

Il caso riguardava una **società esercente attività di commercio di veicoli nuovi e usati**, che veniva raggiunta da un **avviso di accertamento per Iva, Ires e Irap**.

L'**accertamento analitico-induttivo** traeva origine da una serie di rilievi, tra i quali la **ricostruzione indiretta dei ricavi a partire dalle ore lavorative dei dipendenti**, quantificate in base al riscontro analitico delle **presenze** giornaliere e con distinzione dei vari **ruoli** e figure professionali.

Veniva inoltre contestata la **divergenza tra le fatture e le bollette doganali**, la **genericità delle fatture emesse** (che si limitavano a richiamare solo la marca e il modello del veicolo) e il **valore dei beni**, spesso palesemente **lontano da quello di mercato**, essendo stato in alcuni casi attribuito il prezzo di 50/100 € ad autovetture di appena 4/5 anni.

Il punto che pare sollevare maggiore interesse riguarda però il **mancato riconoscimento**, da parte delle Entrate, **dei costi di pedaggio e carburante** per l'uso di un **mezzo aziendale**.

L'autovettura era infatti **utilizzata dal socio**, responsabile di una **sede distante circa 80 km dal**

**suo indirizzo di residenza, e privo di un mezzo proprio:** tale distanza, dunque, era evidentemente coperta con il mezzo aziendale, sicché, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, **le spese dovevano essere ritenute non inerenti**, in quanto il bene era **utilizzato per ragioni personali**.

Considerato che **il socio non aveva dimostrato l'avvenuto spostamento con altri mezzi**, né la concreta utilizzazione del bene, per le stesse tratte, per le **finalità d'impresa**, la CTR accoglieva la tesi dell'Agenzia delle entrate, ritenendo **legittima la ripresa dei costi**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, è in primo luogo tornata a ribadire che il **requisito dell'inerenza dei costi** *"attiene alla **compatibilità, coerenza e correlazione** degli stessi non ai ricavi in sé, bensì **all'attività imprenditoriale** svolta idonea a produrre redditi"*, sottolineando che **la prova dell'inerenza dei costi**, ossia dell'esistenza e della natura della spesa, dei fatti giustificativi e della concreta destinazione alla produzione, **incombe sul contribuente**, in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato.

È quindi **irrilevante**, a tal proposito, che i beni siano *"normalmente necessari e strumentali"* allo svolgimento all'attività d'impresa. L'Agenzia *"ha addotto la sussistenza di **circostanze idonee** (l'utilizzo del mezzo in proprio da parte del **socio per le tratte casa-ufficio**, avvalorato dalla **carenza di altro mezzo nella sua disponibilità**) ad **escludere la riferibilità del costo all'attività d'impresa**. Incombeva dunque sulla contribuente fornire la **prova contraria** (ossia che il socio si avvaleva di altri mezzi o modalità di spostamento ovvero che l'utilizzazione del veicolo era in concreto ancorata a specifici e individuati interventi riferibili all'attività d'impresa), **rimasta invece insoddisfatta**".*

**Il ricorso del contribuente è stato quindi rigettato.**